



Ministero dello sviluppo economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare n. 434 del 10 febbraio 2021

Indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 95-96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante modifiche alla misura "Nuova Sabatini".

Alle imprese interessate

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Alle banche e agli intermediari finanziari interessati

All'ABI – Associazione bancaria italiana

All'Assilea – Associazione italiana leasing

All'Assoconfidi

PREMESSA

L'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha modificato la disciplina relativa alla misura agevolativa di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni (cosiddetta "Nuova Sabatini"), prevedendo che l'erogazione del contributo sia effettuata dal Ministero in un'unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178), fermo restando il rispetto dei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa.

In particolare, per effetto della novella normativa, il comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, così recita: "*L'erogazione del predetto contributo è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto.*".



L'articolo 1, comma 96, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, dispone, inoltre, che, per le finalità di cui al precedente comma 95, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è integrata di 370 milioni di euro per l'anno 2021.

Rimane, altresì, confermata l'erogazione del contributo in un'unica soluzione anche per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:

- dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro, come già disposto dall'articolo 20, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro, come già disposto dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Con riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i citati requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, o quelli di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, il contributo continua ad essere erogato in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura.

Ciò posto, con la presente circolare, si forniscono le istruzioni operative relative all'innovazione normativa introdotta.

1. AGGIORNAMENTO DELLE PREMESSE DELLA CIRCOLARE DEL 15 FEBBRAIO 2017, N. 14036

Le premesse della circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 15 febbraio 2017, n. 14036, sono così integrate:

- a) nel sesto capoverso, le parole: “, *da ultimo*,” sono sostituite dalle seguenti: “, *in primo luogo*,”;
- b) nel sesto capoverso, alla lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “*di euro*”;
- c) gli ultimi due capoversi sono sostituiti integralmente dai seguenti:

“Con il successivo decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese 16 febbraio 2017 è stato, pertanto, stabilito il nuovo termine (a decorrere dal 1° marzo 2017) per la presentazione delle domande di agevolazione per gli investimenti ricadenti nella richiamata fattispecie di cui alla precedente lettera c).

In seguito, i commi da 40 a 42 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), oltre ad incrementare la dotazione finanziaria della misura in oggetto con ulteriori 330 milioni di euro per il periodo 2018-2023, hanno stabilito l'aumento della riserva (dal 20% al 30%) per la concessione dei contributi “maggiorati” a fronte della realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura



dei rifiuti, nonché la proroga del termine (31 dicembre 2018) per la concessione dei finanziamenti stabilito dalla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

Considerato l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per la misura, con decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese n. 25148 del 3 dicembre 2018, è stata disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal 4 dicembre 2018.

A seguito dello stanziamento di nuove risorse finanziarie, pari a 480 milioni di euro per il periodo 2019-2024, come previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), con decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese 28 gennaio 2019, è stata disposta (a partire dal 7 febbraio 2019) la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.

Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 20, ha, inoltre, apportato alcune modifiche allo strumento agevolativo, in particolare:

- estendendo a tutti gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del TUB, che statutariamente operano nei confronti delle PMI, la possibilità di concedere finanziamenti;*
- prevedendo che l'erogazione delle quote del contributo è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento;*
- innalzando, da 2 milioni di euro a 4 milioni di euro, l'importo massimo dei finanziamenti concedibili dalle banche e dagli intermediari finanziari;*
- disponendo che, in caso di finanziamento di importo non superiore a euro 100.000,00, il contributo viene erogato in un'unica soluzione.*

Sull'ultimo punto è intervenuto, in un secondo momento, anche l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha disposto l'innalzamento (a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020) dell'importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione, da euro 100.000,00 a euro 200.000,00.

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), articolo 1, commi da 226 a 228, la dotazione finanziaria dello strumento è stata ulteriormente integrata per 540 milioni di euro per il periodo 2020-2025.

In seguito, l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto agosto), convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha nuovamente integrato la dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 64 milioni di euro per l'anno 2020.

Infine, i commi 95 e 96 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), hanno previsto che l'erogazione del contributo sia effettuata dal Ministero in un'unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178), indipendentemente dall'importo del finanziamento



deliberato, disponendo, a tal fine, una integrazione della dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 370 milioni di euro per l'anno 2021.

Con la presente circolare si forniscono, pertanto, le istruzioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni di cui trattasi.

2. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE DEL 15 FEBBRAIO 2017, N. 14036

La circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 15 febbraio 2017, n. 14036 e successive modifiche e integrazioni, è modificata come segue:

a) al paragrafo 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

ab) “decreto Crescita”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

ac) “decreto Semplificazioni”: il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

b) al paragrafo 3, nel penultimo punto elenco, le parole: “*riferita a tutte le previste quote annuali di contributo*” sono sostituite dalle seguenti: “*del contributo*”.

c) al paragrafo 3, nell'ultimo punto elenco, le parole: “*Al fine di*” sono sostituite dalle seguenti: “*Con riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non rientrano nelle casistiche di cui al successivo punto 13.1, lettere a) e b), al fine di*”.

d) al punto 8.3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Nei casi indicati dal comma 13 dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, le sopra indicate aliquote possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l'intensità massima dell'aiuto non superi il 90%.*”.

e) il punto 13.1 è sostituito integralmente dal seguente:

13.1 Fermo restando il rispetto dei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa, il contributo in conto impianti di cui al punto 8.1 è erogato dal Ministero, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in un'unica soluzione per tutte le domande di agevolazione presentate dalle PMI alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021, nonché per le domande già presentate a decorrere:

a) dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro, come già disposto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto Crescita;

b) dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000 euro, come già disposto dall'articolo 39, comma 1, del decreto Semplificazioni.



In relazione alle domande di agevolazione di cui ai precedenti punti a) e b), ai fini della predetta modalità di erogazione del contributo in un'unica soluzione, non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell'ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con la banca o intermediario finanziario, ovvero alla realizzazione di un investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di domanda.

Per le domande trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i requisiti di cui ai precedenti punti a) e b), per le quali, quindi, le agevolazioni non sono erogate in un'unica soluzione, bensì in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura, le richieste di pagamento successive alla trasmissione del modulo RU (con le modalità indicate al punto 13.3) o del modulo RQR (con le modalità indicate al paragrafo 13.bis) devono essere presentate con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione/pagamento ed entro i dodici mesi successivi a tale termine.

- f) al punto 13.3, il primo periodo del primo capoverso è sostituito integralmente dal seguente: *“Al fine di attivare le verifiche amministrative propedeutiche al pagamento della quota unica o della prima quota di contributo nel caso di domande trasmesse dalle PMI alle banche/intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021 che non presentano i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1, lettere a) e b), la PMI compila, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta unica di erogazione (di seguito: modulo RU) del contributo in conto impianti di cui al punto 8.1.”.*
- g) al punto 13.3, gli ultimi due capoversi sono sostituiti integralmente dal seguente: *“Il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede entro sessanta giorni, nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio, a erogare il contributo di cui al punto 8.1 in un'unica soluzione alla PMI o, in alternativa, la prima quota del medesimo contributo nel caso di domande trasmesse dalle PMI alle banche/intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021 che non presentano i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1, lettere a) e b), sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI in merito alla realizzazione dell'investimento, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall'impresa e acquisite le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.”.*
- h) al punto 13.5, le parole: *“Al fine di attivare le verifiche amministrative propedeutiche al pagamento delle quote di contributo, già richieste mediante modulo RU,”* sono sostituite dalle seguenti: *“Con riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i requisiti di cui al precedente punto 13.1, lettere a) e b), al fine di attivare le verifiche amministrative propedeutiche al pagamento delle quote di contributo, già richieste mediante modulo RU con le modalità previste al precedente punto 13.3 o mediante modulo RQR con le modalità previste al successivo paragrafo 13.bis,”.*
- i) al punto 13.6, nel secondo periodo, le parole: *“delle quote di contributo”* sono sostituite dalle seguenti: *“del contributo”*; inoltre, nel terzo periodo, le parole: *“delle singole quote di*



contributo” sono sostituite dalle seguenti: “*del contributo*” e le parole: “*dei revoca*” sono sostituite dalle seguenti: “*di revoca*”.

j) il punto 13.7 è sostituito integralmente dal seguente:

13.7 Con riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1, lettere a) e b), nel rispetto del piano pluriennale delle erogazioni previsto dal relativo decreto di concessione, la PMI beneficiaria può richiedere al Ministero il pagamento contestuale di due quote di contributo eventualmente maturate, attraverso la trasmissione del modulo RP.

k) nel punto 13.8, le parole: “*delle quote di contributo*” sono sostituite dalle seguenti: “*del contributo*”.

3. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il testo coordinato della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, come modificato e integrato dal presente provvedimento, è disponibile nella sezione **NORMATIVA – BENI STRUMENTALI “NUOVA SABATINI”** del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

L’elenco degli oneri informativi a carico delle imprese previsti per l’accesso alle agevolazioni di cui al decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e successive modificazioni e integrazioni è pubblicato, nel testo aggiornato con le modifiche recate dalla presente circolare, nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

L’allegato n. 3 alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii. è sostituito dall’allegato 3 alla presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino

DIV. VI / GQ